

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	193	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	193	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Completamento del palazzo di giustizia di Forlì (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1117)	194	
PRESIDENTE	194, 195	
SERVADEI	194	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	194	
DI NARDO	195	
Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (994)	196	
PRESIDENTE	196, 197, 199, 200 202, 203, 204	
CARRA, <i>Relatore</i>	196, 197, 199, 201, 203	
DI NARDO	197	
RIPAMONTI	197, 199, 200, 203, 204	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	197, 200, 204	
DE PASQUALE	199, 200, 201, 202, 203, 204	
		Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglio, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno (1312) 205
		PRESIDENTE 205
		CARRA, <i>Relatore</i> 205
		DE PASQUALE 205
		RIPAMONTI 205
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 205
		<hr/> <hr/>
		La seduta inizia alle 10,10.
		DI NARDO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Aldisio, Cavallaro Francesco, Greggi e Rinaldi.
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che il deputato Servadei sostituisce il deputato Mosca per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Completamento del palazzo di giustizia di Forlì (1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento del palazzo di giustizia di Forlì ».

Poiché l'onorevole Bottari, Relatore, è assente, svolgerò io stesso la relazione.

Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame suscita a Forlì grandi attese. Il provvedimento è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 marzo 1964 e concerne la realizzazione di un'opera che è stata impostata più di dieci anni or sono. Infatti la costruzione dell'edificio venne iniziata alla fine del 1939 e il rustico di esso venne ultimato nel 1941. La guerra costrinse a sospendere ogni attività di ultimazione dell'edificio stesso. Finita la guerra, l'immobile, nello stato in cui si trovava, venne occupato da famiglie di sfollati alle quali per molti anni servì da abitazione. Nel 1955 si iniziò a discutere sulla sistemazione ed ultimazione dell'edificio, allo scopo di porlo a disposizione dell'autorità giudiziaria per i suoi uffici. In tal senso il Consiglio superiore dei lavori pubblici approvò una perizia per l'ammontare di lire 494.170.000 ed in base ad essa vennero iniziati i lavori per un importo di lire 118.900.000. Questi lavori, ovviamente, non condussero alla ultimazione dell'immobile, tanto è vero che nel 1961 venne presentata una proposta di legge d'iniziativa del compianto onorevole Macrelli ed altri contenente la richiesta di uno stanziamento di circa lire 800 milioni per ultimare l'edificio. La proposta decadde con il termine della legislatura. Nella presente legislatura del completamento dell'opera si fece carico il Governo presentando il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame e che prevede appunto uno stanziamento di lire 800 milioni suddiviso in diversi esercizi finanziari.

Il completamento tanto atteso di questo edificio che deve raccogliere tutti gli uffici giudiziari della città di Forlì risponde ad una esigenza sentitissima della popolazione e la realizzazione della opera viene a costituire anche, in certo qual modo, un atto di omaggio postumo alla memoria dell'onorevole Macrelli, che è stato l'ultimo parlamentare che, attraverso la presentazione di una proposta di legge, si sia interessato del problema.

Il Relatore è favorevole all'approvazione del provvedimento che deve però essere emendato per quanto riguarda l'imputazione della spesa in relazione alla mutata periodicità degli esercizi finanziari. Il Relatore non ha altro da aggiungere e invita la Commissione ad approvare il provvedimento che, come già detto, è molto atteso, dalla cittadinanza di Forlì.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SERVADEI. Effettivamente, le cose stanno come ha ricordato l'onorevole Presidente e gliene do atto come parlamentare di Forlì. Si tratta anche di risolvere un problema di carattere urbanistico, in quanto il rustico del palazzo di giustizia si trova nel centro della città. Ella ha detto, onorevole Presidente che, in conseguenza delle variazioni che sono state apportate circa la decorrenza degli esercizi finanziari è necessario modificare il disegno di legge e quindi trasmetterlo di nuovo al Senato. In considerazione dell'urgenza di risolvere la questione anche sotto l'aspetto finanziario, dato che se perdiamo altro tempo non basteranno più gli ottocento milioni stanziati, pregherei di voler provvedere in sede di coordinamento alla ripartizione delle somme stanziare nei vari esercizi finanziari, evitando una ulteriore perdita di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Servadei, le faccio notare che si tratta di introdurre una ripartizione degli stanziamenti nei diversi esercizi finanziari che non è solo aritmetica: non potremmo, quindi, mantenere inalterato il testo approvato dal Senato, in vista delle perplessità che potrebbero sorgere in sede di applicazione, determinandosi conseguentemente una perdita di tempo maggiore di quella che si avrebbe rinviando subito il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Insisterei quindi nel modificare l'articolo 2 del disegno di legge, ripartendo lo stanziamento complessivo di 800 milioni di lire in questo modo:

lire 150.000.000 nell'esercizio 1963-64; lire 175.000.000 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 325.000.000 nell'esercizio 1965; lire 150.000.000 nell'esercizio 1966.

Non si tratta dunque di una ripartizione aritmetica. In ogni modo, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo si rimette alla Commissione per quel che concerne la

introduzione dell'emendamento a cui ha accennato l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere al completamento del palazzo di giustizia di Forlì ed al relativo arredamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 350 milioni nell'esercizio 1964-65 e di lire 300 milioni nell'esercizio 1965-66.

All'onere recato dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

DI NARDO. L'esigenza che la città di Forlì abbia un palazzo di giustizia rispondente alle funzioni cui è destinato, ci trova consenzienti. Qualora il disegno di legge dovesse di nuovo tornare al Senato, in seguito alla introduzione delle modifiche di cui si è parlato, penso che sarebbe opportuno stanziare tutti gli 800 milioni in un solo esercizio finanziario. Credo che tale somma non basterà per il completamento dell'opera; se poi lo stanziamento sarà ripartito in diversi esercizi finanziari, diverrà probabilmente del tutto insufficiente. Sarei quindi d'accordo con l'onorevole Servadei nel senso di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato; se ciò non è possibile, preferirei che gli 800 milioni fossero stanziati in un solo esercizio finanziario.

PRESIDENTE. La proposta che ella fa, onorevole Di Nardo, ci costringerebbe a sospendere la discussione, per trasmettere il suo emendamento alla V Commissione (Bilancio). Penso perciò che sia utile accettare la formulazione da me proposta, proprio per evitare ulteriori dilazioni, connesse al reperimento dei mezzi di copertura della spesa in un solo esercizio finanziario. A questo pro-

posito torno a far rilevare che il provvedimento è vivamente atteso dalla popolazione: fra l'altro, ho ricevuto un telegramma del sindaco di Forlì con il quale si sollecita l'approvazione del disegno di legge.

DI NARDO. Non vorrei che la proposta da me fatta ostacolasse la sollecita entrata in vigore del provvedimento: anzi, essa tendeva ad accelerare i tempi. Per tali motivi, la ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 a cui ho già accennato:

« La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 325 milioni nell'esercizio 1965 e lire 150 milioni nell'esercizio 1966 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione i commi secondo e terzo.

(Sono approvati).

Pertanto l'articolo 2, risulta così formulato:

« La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 325 milioni nell'esercizio 1965 e lire 150 milioni nell'esercizio 1966.

All'onere recato dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (994).

Il disegno di legge al nostro esame è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1954. Le Commissioni II (Interni), V (Bilancio) e VII (Difesa) hanno espresso il proprio parere favorevole, mentre non è pervenuto il parere della VI Commissione (Finanze e Tesoro): peraltro, essendo ormai trascorsi i termini regolamentari, possiamo procedere senz'altro.

L'onorevole Carra ha facoltà di riferire alla Commissione sul provvedimento in discussione.

CARRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato nel testo presentato dal Governo. La Commissione del Bilancio della Camera, nell'esprimere il proprio parere favorevole al disegno di legge, lo ha condizionato alla introduzione di un emendamento relativo agli stanziamenti per i prossimi esercizi finanziari. Peraltro, ritengo che tutta la questione debba essere esaminata anche, tenendo conto della entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62, sulla riforma del bilancio dello Stato.

La modifica da introdursi, in sostanza, è diretta a ripartire l'onere complessivo di cui all'articolo 1, e cioè la somma di lire 6.401.500.000 — occorrente per l'ulteriore limite d'impegno nella concessione da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, da iscriversi in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze — è diretta, dicevo, a ripartire l'onere complessivo a carico dei due stati di previsione suddetti nel modo seguente: lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per l'esercizio 1963-64; lire

70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 — vale a dire per un semestre —; lire 140.400.000 e lire 42.500.000 annue, per gli esercizi dal 1965 al 1997; e, quindi, lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1998.

Per quanto riguarda lo stanziamento previsto dall'articolo 2, poi, la somma complessiva di lire 3.500.000.000, dovrebbe essere ripartita in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64; lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 100 milioni annue per gli esercizi dal 1965 al 1997 e, infine, lire 50 milioni per l'esercizio 1998.

Le finalità alle quali il provvedimento è diretto sono le stesse della legge 28 luglio 1950, n. 737 e di altri provvedimenti analoghi, quelle cioè di permettere la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, in servizio permanente effettivo, per agevolare il trasferimento da zona a zona, da piazza a piazza, di questo personale.

Nella prima fase ci si preoccupò — e direi giustamente — di costruire alloggi nelle città di maggiore espansione e dove, appunto, era più difficile trovare alloggi idonei in relazione ai trasferimenti stessi. Con l'aumento del numero delle piazze e soprattutto di sedi marittime ed aeronautiche e l'ulteriore espansione degli abitati e data la sussistente carenza di alloggi anche in centri di minore dimensioni, si è posta la necessità di predisporre altri alloggi per questo personale, ed esattamente 800 nuovi alloggi per gli appartenenti alle tre Forze armate — Esercito, Marina e Aeronautica — e 226 per il personale del Corpo della guardia di finanza.

Il disegno di legge prevede, infatti, all'articolo 1, uno stanziamento ripartito in diversi esercizi che consentirà appunto, calcolando un costo medio di lire 6 milioni per alloggio la costruzione degli alloggi suddetti per le tre Forze armate.

All'articolo 2 è previsto poi uno stanziamento per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; tale stanziamento dovrebbe permettere di soddisfare le esigenze — anche queste rimaste finora insoddisfatte per le ragioni esposte prima — del Corpo stesso.

Credo che, essendo praticamente il testo in esame la ripetizione degli articoli della precedente legge n. 737, con in più soltanto le voci relative alla nuova spesa, non vi sia

gran che da aggiungere a queste brevi considerazioni. Il provvedimento, ripeto, è motivato da una esigenza funzionale dei servizi. Attraverso questi contributi potranno essere realizzate opere per circa 6 miliardi e mezzo di lire, in forza dell'articolo 1 e per circa 3 miliardi e mezzo di lire in forma dell'articolo 2. Quindi, anche sotto questo aspetto, il provvedimento si presenta utile in quanto può valere a tonificare il settore edilizio che si trova oggi in una certa difficoltà.

Non penso vi sia altro da aggiungere se non dire che l'emendamento suggerito dalla Commissione del Bilancio e quello più vasto a cui ho accennato e che anche lo ricomprende, sono soltanto di carattere tecnico-finanziario. Pertanto, concludo invitando la Commissione a voler senz'altro approvare il disegno di legge con le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI NARDO. Non avrei nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Relatore. Infatti il disegno di legge ora in discussione comporta una spesa complessiva di circa dieci miliardi di lire e rappresenta quindi, specie nell'attuale situazione, una iniziativa degna di essere presa in considerazione. Desidero soltanto far presente che l'oggetto del provvedimento in esame è la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con esclusione quindi degli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie forestali e del Corpo degli agenti di custodia. Ora, poiché il provvedimento dovrà probabilmente tornare all'esame del Senato, se saranno accolti gli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore, ritengo sia il caso di esaminare l'opportunità di prendere in esame anche le necessità in materia delle due benemerite categorie sopra indicate ed introdurre quindi nel provvedimento le modificazioni necessarie in tal senso. Mi rendo conto che gli oneri relativi alla prima delle categorie che ho menzionato ai fini della estensione dei benefici del disegno di legge in discussione, dovrebbero essere a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli relativi alla seconda a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, analogamente a quanto è previsto nello stesso disegno di legge per l'altro personale militare: ciò nondimeno, non comprendo per

quale motivo le due categorie da me menzionate non debbano venire considerate ai fini del presente disegno di legge.

RIPAMONTI. Nella proposta avanzata dall'onorevole Di Nardo di estendere l'efficacia del provvedimento ad altre due categorie di personale militare non è previsto uno stanziamento dei fondi necessari a carico dei bilanci dei Ministeri dai quali le categorie stesse dipendono, così che lo stanziamento stesso andrebbe posto a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, alterando anche la situazione del bilancio stesso in coincidenza degli oneri che verrebbero assunti. Per le categorie già indicate nel disegno di legge, infatti, sono stati previsti stanziamenti a carico rispettivamente dei bilanci del Ministero della difesa, del Ministero degli interni e del Ministero delle finanze. La raccomandazione dell'onorevole Di Nardo deve, quindi, essere rivolta ai Ministri competenti perché, nelle pieghe del bilancio dei rispettivi dicasteri, ricerchino i fondi necessari per costruire alloggi per il personale militare da essi dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARRA, Relatore. Vorrei solo sottolineare quanto risposto dall'onorevole Ripamonti all'onorevole Di Nardo, aggiungendo che, mentre i Ministeri della difesa, delle finanze e degli interni, in presenza di una situazione di carenza di alloggi per il trasferimento dei propri dipendenti, hanno chiesto di utilizzare parte delle loro disponibilità finanziarie per soddisfare a quella esigenza, gli altri dicasteri non hanno fatto altrettanto.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Relatore e voglio inoltre assicurare che, una volta approvato il provvedimento, il Ministero dei lavori pubblici, per quanto è di sua competenza, cercherà di accelerare la costruzione degli alloggi, anche in relazione ad un superamento dell'attuale situazione nel settore edilizio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6 miliardi e 401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 140 milioni e 400.000 e lire 42.500.000 dall'esercizio 1963-64 all'esercizio 1997-98 ».

È stata presentata da parte del Relatore una serie di emendamenti ai vari articoli, aventi lo scopo di coordinare l'imputazione della spesa alla nuova decorrenza dell'anno finanziario, secondo quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Di questi emendamenti uno riguarda il secondo comma dell'articolo 1 ed è sostitutivo del comma stesso.

Porrò quindi in votazione l'articolo 1 comma per comma.

Pongo in votazione il 1° comma.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma:

« La somma complessiva di lire 6 miliardi 401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per l'esercizio 1963-64;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1998 ».

Pongo in votazione il comma sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta così formulato:

« Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6 miliardi 401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della

difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per l'esercizio 1963-64;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1998 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1°) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

La somma complessiva di lire 3 miliardi e 500 milioni, occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente, sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98 ».

2°) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rap-

presentante del Ministero dell'interno sono chiamati a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattano affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopra citato ».

Al primo comma del n. 1, il Relatore ha proposto di aggiungere, dopo le parole: « ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo » le parole: « del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Il Relatore ha poi proposto di sostituire il secondo comma del n. 1 dell'articolo 2 col seguente:

« La somma complessiva di lire 3 miliardi e 500 milioni occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente, sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64;

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 50 milioni per l'esercizio 1998 ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

RIPAMONTI. Vorrei sottolineare che quanto previsto nell'articolo 2 a proposito della scelta delle aree da parte del Ministero dell'interno dovrebbe essere inteso nel senso che il Ministero stesso esprime esclusivamente un parere sulla idoneità delle aree stesse, in quanto esse - a mio avviso - vanno scelte nell'ambito dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione. In proposito mi riservo di presentare un emendamento aggiuntivo al fine di evitare che l'utilizzo di aree demaniali possa portare a disatten-

dere le previsioni dei piani regolatori generali.

DE PASQUALE. Noi proporremo la soppressione delle parole: « su aree scelte dal Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. L'onorevole De Pasquale ha anche presentato un emendamento aggiuntivo di cui do lettura: « Le costruzioni di cui alla presente legge dovranno essere effettuate nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Anche su questo argomento potrebbe aprirsi una discussione molto ampia, perché trattandosi di abitazioni di servizio, non sempre possono sorgere entro i piani di zona di cui alla legge n. 167.

Passiamo al n. 2 dell'articolo 2, accantonando per ora il problema relativo alla scelta delle aree.

DE PASQUALE. Quanto previsto al n. 2 è in netto contrasto con le norme della legge delegata, recentemente emanata, che precisa i criteri per l'assegnazione degli alloggi da parte dell'I.N.C.I.S. Mi chiedo perché non debba essere quest'ultimo ad assegnare gli alloggi.

CARRA, *Relatore*. Il problema qui non è di assegnare alloggi in una certa località, ma di predisporre alloggi per consentire il trasferimento del personale militare. È necessaria, quindi, una disponibilità interna dell'Amministrazione.

DE PASQUALE. Questo il regolamento dell'I.N.C.I.S. lo prevede. Non vedo perché la assegnazione degli alloggi non debba essere fatta dall'I.N.C.I.S. stesso.

CARRA, *Relatore*. Normalmente, le costruzioni per provvedere a queste esigenze vengono eseguite con il contributo dello Stato. In questo caso, per completare la rete degli alloggi di servizio, l'I.N.C.I.S. interviene con una certa quota ed è, quindi, logico, solo per questo titolo, concedergli un certo controllo sull'assegnazione degli alloggi. Il disegno di legge in discussione prevede invece la costruzione di alloggi con finanziamento diretto dei singoli ministeri, i quali chiedono di controllare che, attraverso le somme da essi stanziare, si consegua il fine preposto.

Nel caso venisse demandata all'I.N.C.I.S. l'assegnazione degli alloggi, si determinerebbe un contrasto con la finalità che il provvedimento si propone, quella cioè di consentire l'agevole trasferimento del personale militare.

I dicasteri degli interni, delle finanze e della difesa hanno destinato una certa quota

delle loro disponibilità proprio al raggiungimento di questo fine e ciò giustifica l'eccezionalità di quanto previsto nel disegno di legge in merito all'assegnazione degli alloggi.

DE PASQUALE. Non vedo perché il generale di divisione comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno debbano far parte del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S. quando poi l'assegnazione degli alloggi non avviene ad opera dell'ente.

RIPAMONTI. Nello stesso momento in cui si toglie ai consigli di amministrazione degli Enti il compito di provvedere all'assegnazione degli alloggi, si rende necessario introdurre eccezioni a tale criterio generale, nel caso in cui gli alloggi vengono costruiti per scopi specifici e per specifiche esigenze, come in questo caso.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere dell'onorevole rappresentante del Governo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che qui si tenda ad apportare subito una eccezione ad una certa regolamentazione che abbiamo cercato di dare all'assegnazione degli alloggi economici e popolari. Ma questa eccezione deriva dal fatto che, nel caso concreto, si tratta di finanziare la costruzione di case con stanziamenti a carico dei bilanci dei diversi ministeri interessati. Ora, o si prevede che i ministeri stessi provvedano direttamente in tal senso, ed allora li si lascia liberi di seguire il criterio che ritengono più opportuno per l'assegnazione degli alloggi senza intervenire affatto; oppure, se si affida la costruzione degli alloggi all'I.N.C.I.S. dobbiamo lasciare la responsabilità della assegnazione ai ministeri stessi. Nel caso, come ha ricordato poc'anzi l'onorevole Relatore, si tratta di costruzioni eseguite con una particolare forma di finanziamento ed occorre consentire di provvedere all'assegnazione degli alloggi al ministero che ha stanziato i fondi.

In sostanza, concordo con quanto detto dall'onorevole Relatore: si tratta di alloggi costruiti con finanziamenti ed iniziative particolari. Quindi, la materia sfugge al complesso delle disposizioni sulla assegnazione degli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. Faccio notare che in questo disegno di legge si parla sempre di abitazioni concesse in affitto e non si parla, ne si dovrà parlare, di riscatto, proprio in vista della specifica finalità per la quale le abitazioni sono costruite.

DE PASQUALE. Allora, se ho ben capito, è l'I.N.C.I.S. che costruisce e sono i ministeri che assegnano le abitazioni.

Se il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e il rappresentante del Ministero degli interni entrano a far parte del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S., in definitiva l'unità realizzata per quel che concerne la costruzione di abitazioni cade, in quanto essi esprimeranno esigenze particolari.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Va sentito il parere, quanto meno delle Amministrazioni a carico delle quali è posto il finanziamento per la costruzione delle abitazioni!

DE PASQUALE. Desidererei conoscere cosa riguarda l'articolo 386 del testo unico sull'edilizia economica e popolare citato nell'ultimo comma.

PRESIDENTE. È un elenco delle cause che fanno venir meno la disponibilità dell'alloggio, anche in relazione alla cessazione del rapporto di impiego.

DE PASQUALE. Mi rendo conto della necessità che gli alloggi, in questo caso, vengano lasciati liberi ma, d'altra parte, chi gode di una abitazione di servizio, non può concorrere alla assegnazione di case popolari mentre poi, quando è collocato in pensione, viene privato dell'alloggio di servizio.

PRESIDENTE. È un problema che deve essere affrontato.

DE PASQUALE. Il Governo non lo ha voluto affrontare.

PRESIDENTE. Ella ha sottolineato un aspetto del problema che non può però essere affrontato in questa sede.

L'onorevole De Pasquale ha proposto un emendamento al comma secondo del n. 2 dell'articolo 2 nel senso di sostituire le parole « chiamati a far parte del Comitato centrale », con le parole « chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 2, dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cas-

sa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno, e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64;

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 50 milioni per l'esercizio 1998 »;

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessione nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopra citato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

« All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante ri-

duzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 20.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Relatore propone di aggiungere dopo il primo il seguente comma:

« Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno ».

L'emendamento di cui ho dato testé lettura, pur con una lieve modifica, era stato suggerito anche dalla Commissione Bilancio. La modifica dipende dal fatto che l'emendamento era stato a noi comunicato prima della entrata in vigore della legge n. 62.

DE PASQUALE. Desidero chiedere all'onorevole Relatore, quali sono i capitoli sui quali vengono effettuati gli storni.

CARRA, *Relatore*. Gli stanziamenti vengono tratti dai seguenti capitoli di bilancio dei vari ministeri:

« Ministero della difesa: Capitolo 108 - Servizi del genio - Spese relative a lavori demaniali, opere di fortificazioni, depositi munizioni e carburanti ed esplosivi; campi di tiro, altre opere militari; mantenimento relativo - Contributi dovuti per legge ai comuni di Avellino, Pesaro e Rieti - Nuove costruzioni del Genio militare - Energia elettrica per illuminazione - Forza motrice per i servizi del Genio - Spese di custodia campi di tiro ed immobili - Acquisti, espropriazioni ed occupazioni di urgenza, ai fini espropriativi di immobili - Compensi a periti tecnici civili per rilevamenti e collaudi - Impianti provvisori per truppa in esercitazione - Spese per sfalcio di erbe presso depositi esplosivi; spese per sistemazione aree cimiteriali e conservazione zone sacre. Da uno stanziamento globale di lire 12.500.000.000 vengono tratte lire 84.240.000.

« Ministero della difesa: Capitolo 130 - Spese per le basi aeree e campi di aviazione;

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1964

nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti, piste di atterraggio, adattamento, trasformazioni e sistemazioni; contributi ai comuni e ad enti vari per lavori relativi ad allacciamenti idrici ed elettrici di aeroporti e fabbricati militare in genere; acquisto ed espropriazione di immobili » Da uno stanziamento globale di un miliardo di lire, vengono tratte lire 28.080.000.

« Ministero della difesa: Capitolo 144 - Viveri ed assegni di vitto. Da un ammontare di lire 5.220.000.000 vengono tratte lire 28.080.000.

« Ministero delle finanze: Capitolo 91 - Spese per il servizio auto-moto-ciclistico ». Da un ammontare di lire 860.000.000 vengono tratte lire 15.000.000.

« Ministero delle finanze: Capitolo 93 - Servizio navale ed aereo (acquisto di combustibili e lubrificanti e rinnovo di motori, di materiale di dotazione e di consumo di bordo e delle stazioni naviglio; acquisto di strumenti di materiali nautici e apparecchiature elettroniche). - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei mezzi navali ed aerei - Gestione delle officine; funzionamento e manutenzione delle macchine e strumenti utensili - Manutenzione di scali ed aeroscali, di ormeggi, di impianti fissi e mobili e di ricoveri; noleggio di galleggianti ». Da un ammontare di lire 700.000.000 vengono tratte lire 7.500.000.

« Ministero delle finanze: Capitolo 94 - Spese per il servizio delle trasmissioni ». Da un ammontare di lire 200.000.000 vengono tratte lire 15.000.000.

« Ministero delle finanze: Capitolo 100 - Acquisto, riparazione e manutenzione di armi, di materiale di precisione, di materiale ottico, di buffetterie, di elementi e di armadi metallici per la custodia di armi e munizioni; acquisto di munizioni ». Da un ammontare di lire 133.000.000 vengono tratte lire 5.000.000.

« Ministero dell'interno: Capitolo 77 - Spese (escluse quelle del personale) per servizio sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per il funzionamento delle sale mediche dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per l'acquisto di medicinali, materiale sanitario ed apparecchiature in genere per le sale mediche dei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Spese per funerali e per trasporto salme dei funzionari, dei com-

ponenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei carabinieri deceduti per causa di servizio - Concorso nelle spese funerarie per guardie di pubblica sicurezza decedute in servizio - Rimborso spese di trasporto di congiunti chiamati a visitare appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ammalati, feriti o deceduti ». Da un ammontare di lire 370.000.000 vengono tratte lire 35 milioni.

« Ministero dell'interno: Capitolo 93 - Spese di accasermamento dei Corpi di polizia e manutenzione ordinaria dei locali relativi (articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703) ». Da un ammontare di lire 6.000.000, vengono tratte lire 50.000.000.

« Ministero dell'interno: Capitolo 100 - Spese per l'impianto ed il funzionamento di centri di raccolta per stranieri ». Da un ammontare di lire 180.000.000 vengono tratte lire 15.000.000.

PRESIDENTE. L'onorevole De Pasquale ritiene sufficienti i dettagli fornitigli?

DE PASQUALE. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 3 rimane così formulato:

« All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000) n. 130 (lire 28.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000.), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento proposto dall'onorevole De Pasquale e relativo al problema della scelta delle aree, che avevamo precedentemente accantonato.

DE PASQUALE. Ritengo che, data la conformazione dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dato il fatto che questi alloggi saranno generalmente costruiti nelle grandi città, poiché in esse si manifestano le esigenze più pressanti, non sia affatto necessario che detti alloggi, per l'assegnazione dei quali s'introduce una deroga ai criteri generali, debbano essere costruiti fuori dei piani di zona stessi. Il problema della distanza dai posti di lavoro di questi dipendenti dello Stato è un problema da risolversi da parte della Commissione assegnatrice delle aree di cui alla legge n. 167. Perciò non sarei molto d'accordo circa la utilizzazione *sic et simpliciter* delle aree già in possesso del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ho davanti a me l'esempio della mia città nel cui centro vi sono trenta ettari di terreno destinati ad impianti militari, essendo quindi possibile la loro utilizzazione a prescindere da qualunque regolamento urbanistico. Sono aree militari e non sono considerate nel piano regolatore e a nulla sono valse le rivendicazioni dei comuni di Messina per la loro utilizzazione. Sono casi che si verificano anche a Roma e altrove. Queste aree in gran parte sono diventate centrali in seguito alla espansione degli abitati: perché dobbiamo fare in modo che esse vengano utilizzate con criteri diversi quando, invece, potrebbero essere incluse nei piani di zona previsti dalla legge n. 167 oppure destinate a soluzioni di tipo diverso — permutate, ad esempio — d'accordo coi comuni interessati?

Non vedo perché, in questa fase di applicazione di una nuova disciplina urbanistica quale quella contenuta nella legge n. 167, si debba stabilire che le aree demaniali siano sottratte ad ogni disciplina urbanistica. Ho predisposto l'emendamento per porre il problema; non nego però che l'emendamento possa essere studiato e articolato diversamente.

PRESIDENTE. Ritengo che non si possa stabilire una norma rigida sulla ubicazione e sulla scelta delle aree. Abbiamo parlato di

abitazioni di servizio: pensiamo al personale addetto ai valichi di frontiera. Non possiamo far fare chilometri di strada per raggiungere le abitazioni al personale militare che fa servizio alla frontiera. Dobbiamo inoltre preoccuparci di dare alle famiglie un'abitazione non eccessivamente distante dai valichi.

RIPAMONTI. La nostra preoccupazione non sta nel fatto che si costruiscano una decina di alloggi per il personale della Guardia di finanza, ma che, qualora il Ministero della difesa o quello dell'interno stabiliscano di costruire gli alloggi nelle grandi città e utilizzino aree demaniali, possano violare le prescrizioni urbanistiche. Si tratta di costruzioni che potrebbero essere fatte senza alcun controllo: non vi è bisogno neanche della licenza comunale. Si può verificare che, mentre il Parlamento discute l'esigenza di una legge urbanistica, noi, con questo provvedimento, diamo la possibilità di eseguire costruzioni senza rispettare alcuna regola. Le nostre preoccupazioni, signor Presidente, non sono dettate da ostilità per la costruzione di case per le categorie indicate nel disegno di legge: sono soltanto delle preoccupazioni di carattere urbanistico.

Proporrei, quindi, di richiamare l'articolo 6 della legge 4 novembre 1964, n. 1460.

CARRA, *Relatore*. Vorrei sottolineare l'osservazione fatta dal Presidente: si tratta di alloggi da costruire dove hanno sede piccoli presidi, nuovi aeroporti, in località di confine, cioè tutte località distanti dai centri abitati. Il richiamo alla legge n. 167 sarebbe veramente un voler negare la possibilità di costruire gli alloggi. Nella relazione che accompagna il provvedimento viene sottolineato proprio il fatto che gli alloggi sono necessari in quei piccoli centri, perché nelle grandi città, nei grandi centri, le richieste sono state soddisfatte. Sono considerazioni che, mi sembra, possono far superare le difficoltà prospettate. Evidentemente, l'autorizzazione a costruire dovrà essere concessa secondo le norme generali che devono essere valide anche per queste costruzioni. È logico che se si tentasse di costruire un alloggio in una zona in cui ciò non è previsto dal piano regolatore, l'autorizzazione non sarebbe concessa.

Vi è quindi la necessità da parte delle amministrazioni di disporre di alloggi nelle vicinanze dei luoghi ove gli ufficiali e i sottufficiali prestano il loro servizio. Bisogna tenere conto della specie di servizio che viene prestato e della necessaria reperibilità in qualsiasi ora dei funzionari e quindi della

brevissima distanza che deve intercorrere fra il posto di lavoro e la residenza.

Per questi motivi esprimo parere contrario all'emendamento proposto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La scelta delle aree nelle quali dovranno sorgere le costruzioni, previste dall'articolo 2, spetta al Ministero dell'interno che provvederà alla formulazione dei progetti previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ricordo inoltre che, in base all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, compete al Ministero dei lavori pubblici vigilare affinché le costruzioni delle amministrazioni statali non siano contrarie ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi. Quindi un controllo c'è già.

Mi associo quindi alle considerazioni dell'onorevole Relatore. È evidente che nell'atto stesso in cui questi edifici saranno progettati e costruiti, dovranno essere rispettati i regolamenti edilizi, vigenti nelle varie città, e le previsioni dei piani regolatori.

DE PASQUALE. Non è assolutamente vero. A Messina ci sono gli Orti della Maddalena che sono occupati da un reggimento...

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che, in ogni caso, occorra una licenza edilizia rilasciata dal comune che dovrebbe intervenire. Il comune a Messina è carente. In questi casi si opera una permuta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ripamonti ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Per l'acquisizione delle aree fabbricabili nei comuni superiori ai 50.000 abitanti, si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

In sostanza, quella libertà assoluta di scelta che era lasciata al Ministero dell'interno, viene praticamente ridotta, ossia nei centri con popolazione superiore ai 50.000 abitanti bisogna attenersi alle norme dell'articolo 6 della legge n. 1460.

DE PASQUALE. Sarei per la soppressione dell'espressione: « aree scelte dal Ministero dell'interno ». Risulta chiaro che il Ministero può scegliere a sua discrezione nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Forse sarebbe opportuno dire: « Le costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

L'emendamento proposto dall'onorevole Ripamonti non rispecchia il nostro concetto

in quanto le parole: « per l'acquisizione » lasciano fuori le aree già in possesso delle Amministrazioni.

RIPAMONTI. Ci si può riferire alla utilizzazione delle aree.

DE PASQUALE. Riterrei più opportuno dire: « Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono scelte a norma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1960 ».

RIPAMONTI. La scelta non è acquisizione.

PRESIDENTE. Vi è anzitutto un aspetto di scelta e di acquisizione delle aree e questa scelta ed acquisizione si propone che avvenga secondo certe norme. Nel caso, poi, che il Ministero sia già in possesso di aree si propone che esse abbiano le caratteristiche indicate dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1940. E su questa base che occorre trovare una formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Coordinando quanto proposto dagli onorevoli De Pasquale e Ripamonti, la formulazione potrebbe risultare la seguente:

« Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato a norma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

DE PASQUALE. Se ci si limita a parlare dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, come ci si comporterà nel caso di un comune con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti che sia dotato di piano regolatore già approvato? Bisognerebbe aggiungere dopo le parole: « 50.000 abitanti », le parole: « o dotati di piano regolatore ».

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo aggiuntivo nella sua formulazione definitiva potrebbe quindi essere il seguente:

« Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato a norma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

Lo metto in votazione, dichiarando assorbiti gli emendamenti presentati dagli onorevoli De Pasquale e Ripamonti ed avvertendo

che, se approvato, diverrà l'articolo 4 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglio da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno (1312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglio, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno ».

L'onorevole Carra ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARRA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel 1911 venne incluso nell'elenco delle linee navigabili di seconda classe il canale Naviglio da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno; nel 1917 tale inclusione venne riconfermata. Ora l'espansione della città ed il non utilizzo per decenni di questo canale come linea di navigazione interna, rendono necessaria l'abrogazione delle disposizioni a cui ho accennato così che il canale stesso cessi di essere considerato navigabile per tutto il suo percorso di chilometri 34,343. È questo che si propone il provvedimento sottoposto al nostro esame alla cui approvazione mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PASQUALE. Desidererei conoscere quali sarebbero gli effetti pratici del provvedimento in esame.

CARRA, *Relatore*. L'abrogazione di una serie di vincoli.

DE PASQUALE. Desidero conoscere se le amministrazioni interessate sono d'accordo per quel che concerne l'approvazione del provvedimento.

CARRA, *Relatore*. Il provvedimento corrisponde ad una richiesta della Amministrazione comunale di Bologna.

RIPAMONTI. Sono favorevole alla approvazione del provvedimento perché essa comporta la cessazione di vincoli connessi con la classificazione ma vorrei domandare se il canale di cui trattasi serve anche per l'irrigazione: in tal caso dovremmo assicurarci che

il suo livello venga mantenuto quale esso è attualmente affinché esso possa continuare ad esplicare tale funzione.

CARRA, *Relatore*. Non serve per l'irrigazione ma serve come fognatura e per lo scolo delle acque piovane. L'utilizzo del canale verrebbe quindi fatto nelle forme normali delle fognature di città.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARRA, *Relatore*. Faccio presente che nello stampato si è incorsi in un errore che in sede di coordinamento dovrà essere corretto e precisamente il « n. 1535 » deve essere emendato in « n. 1536 ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Relatore e raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Canale Naviglio di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1535, cessa di fare parte delle linee navigabili ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

« Completamento del palazzo di giustizia di Forlì » (1117):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (994):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1964

« Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglio, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno » (1312):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Biagioni, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Colombo Renato, Cottone, Curti Ivano, Degan, De Pasquale,

Di Nardo, Fortini, Guariento, Jacazzi, Lauricella, Lusoli, Napolitano Luigi, Palleschi, Ripamonti, Servadei, Taverna, Terranova Corrado.

Sono in congedo:

Aldisio, Cavallaro Francesco, Greggi Agostino, Rinaldi.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI